

1. INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 2 NOVEMBRE 2026

L'art. 2, D.P.R. n. 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:

- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (quest'anno 2 novembre dato che il 31 ottobre cade di sabato);
- dai contribuenti assoggettati all'IRES entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Si sottolinea che le scadenze di cui all'art. 2, D.P.R. n. 322/1998 non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli artt. 5 e 5-bis, D.P.R. n. 322/1998.

Ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2025 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2025 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata a Confartigianato, entro la scadenza del 2 novembre sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi, cosicché detta dichiarazione possa essere re-inviata correttamente (*"Correttiva nei termini"*).

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2025 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione stessa. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d'imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d'imposta.



Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti degli acconti o dei saldi di IRPEF, IRES e IRAP non eseguiti per l'esercizio 2025, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del

termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni derivanti dall'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso saranno superiori.

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all'IVIE e all'IVAFE.

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che hanno detenuto investimenti all'estero nel corso del 2025, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente al proprio funzionario al fine di valutare la necessità di inserire tale informazione nella dichiarazione che dovrà essere inoltrata entro il prossimo 2 novembre.

Visto di conformità crediti superiori a euro 5.000

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno già utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2025.

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità e attendere il decimo giorno successivo a quello di spedizione telematica della dichiarazione da cui emerge il credito.



Si ricorda che i soggetti che intendano aderire al concordato preventivo per il biennio 2026-2027, dovranno esprimere tale opzione entro il medesimo termine di invio del modello dichiarativo, ossia il 31 ottobre (quest'anno prorogato al 2 novembre).